



Le iniziative di settembre

Governance delle società non quotate tra efficienza organizzativa e profili di responsabilità

Roma, 17 e 18 settembre 2014
St. Regis Grand Hotel

La preparazione al nuovo regime Solvency II

Milano, 17 e 18 settembre 2014
Grand Hotel et de Milan

Attività all'estero e voluntary disclosures

Milano, 23 e 24 settembre 2014
Hotel Hilton
Roma, 2 e 3 ottobre 2014
Hotel Savoy

Le tecniche biometriche

Milano, 23 e 24 settembre 2014
Hotel Hilton

General Counsel Segretario del CdA Chief Compliance Officer

Milano, 24 settembre 2014
Grand Hotel et de Milan

Il contratto di agenzia

Milano, 25 settembre 2014
Grand Hotel et de Milan

Minibond

Milano, 25 e 26 settembre 2014
Grand Hotel et de Milan

Governo societario, controlli interni e gestione dei rischi nelle nuove Disposizioni di Banca d'Italia

Milano, 25 e 26 settembre 2014
Carlton Hotel Baglioni

Anticorruzione e trasparenza

Roma, 29 e 30 settembre 2014
Hotel Savoy
Milano, 16 e 17 ottobre 2014
Carlton Hotel Baglioni

Gli strumenti di gestione del personale in esubero

Milano, 29 e 30 settembre 2014
Grand Hotel et de Milan

Il recepimento in Italia della Direttiva AIFM e la nuova disciplina del risparmio gestito

Milano, 29 e 30 settembre 2014
Hotel Hilton



Alcuni eventi saranno trasmessi in videoconferenza e potranno essere seguiti da qualsiasi personal computer o tablet con connessione internet

PARADIGMA Srl Per informazioni, programma completo e iscrizioni:
C.so Vittorio Emanuele II, 68 - 10121 Torino
Tel. 011.538686 - Fax 011.5621123
www.paradigma.it - info@paradigma.it

GIUSTIZIA E SENTENZE

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

Cassazione. Il riferimento ad accordi della banca per la provvista non rende nullo il contratto

Valido il mutuo «subordinato»

Legittima l'iscrizione dell'ipoteca per un importo superiore a quello prestatato

Angelo Busani

Non è nullo per indeterminazione dell'oggetto il contratto di mutuo, tra una banca e un cliente, ove è fatto riferimento a un altro contratto che la banca ha, a sua volta, stipulato per procurarsi la provvista del denaro e dal quale possono derivare variazioni al rapporto contrattuale tra la banca e il suo cliente (ad esempio, in tema di tasso applicabile). È inoltre legittimo iscriverne ipoteca per una somma di importo non coincidente con il credito garantito. Sono questi due importanti principi che la Cassazione ha espresso, nel contesto di una più ampia decisione, nella sentenza 18325 del 13 maggio 2014.

Nel contratto di mutuo giunto al giudizio della Suprema corte si faceva riferimento al contratto di provvista del denaro dato a mutuo che la banca aveva a sua volta stipulato con un'altra istituzione creditizia.

Il cliente della banca, convenuto in una procedura esecutiva per inadempimento del mutuo, aveva eccepito, tra l'altro, la nullità del contratto di mutuo per ragioni di indeter-

minatezza dell'oggetto e di difetto di forma scritta, in quanto il contratto di provvista, dalle cui previsioni avrebbero potuto discendere variazioni al contratto di mutuo stipulato tra la banca e il suo cliente, non era conosciuto dal cliente stesso né, tanto meno, da lui firmato.

Secondo la Cassazione, è da escludere che la violazione dell'onere della forma scritta si abbia con la stipulazione per iscritto di clausole del contratto di mutuo con le quali le parti abbiano previsto l'eventualità dell'utilizzo, da parte dell'istituto mutuante, di provvista in valuta estera, al fine di regolare, in tale eventualità, le singole semestralità di ammortamento del mutuo (da maggiorarsi o diminuirsi in proporzione al rapporto di cambio tra moneta interna e moneta straniera) quale rilevato al momento della scadenza delle singole rate.

In tal caso, secondo la Cassazione, non può si può parlare di recepimento del contenuto di un diverso contratto non sottoscritto dalla parte mutuataria, ma della previsione della sua esistenza per



QUOTIDIANO DEL DIRITTO
Il Codice della strada letto dai giudici di merito e legittimità

Sul quotidiano del Diritto di oggi sono presenti, tra l'altro, due articoli in materia di diritto penale e circolazione stradale:
■ «violenza privata per chi parcheggia bloccando il transito dei veicoli» (Cassazione 32730/2014) di Domenico Carola
■ «Nessun addebito se l'investimento del pedone era imprevedibile» (Tribunale di Firenze sentenza 14 aprile 2014) di Fabio Piccioni

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

variare, secondo fattori oggettivi, pur se aleatori, le condizioni del contratto di mutuo, così come in quest'ultimo convenute.

Secondo la Cassazione, inoltre, non è illegittimo il comportamento della banca che, nell'iscrivere l'ipoteca, indica, come somma a garanzia della quale l'ipoteca è iscritta, un valore diverso (e più alto) rispetto all'entità del credito che la banca vanta al momento dell'iscrizione (è nota la usuale prassi delle banche di scrivere ipoteca, attualmente, per il 150-200 per cento; e, alcuni anni fa, per il 300 per cento rispetto all'importo mutuato).

Infatti, il "principio di specialità" dell'ipoteca (che va rispettato al fine della validità dell'iscrizione ipotecaria) significa che deve essere precisata la somma che costituisce il limite massimo della garanzia e che deve essere precisato il titolo del credito, cioè la fonte dell'obbligazione cui è riferita la garanzia ipotecaria, ma non significa anche che tale somma deve coincidere con il credito garantito.

Reati tributari

Possibile la confisca per equivalente al prestanome

Laura Ambrosi

Legittima la confisca per equivalente sui beni del prestanome che svolgeva compiti di natura fiduciaria nella consapevolezza di tenere indenni terzi soggetti da possibili responsabilità legate anche a reati tributari. Lo afferma la Cassazione con la sentenza 36182, depositata ieri.

La Corte di appello ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale a una persona per i reati di associazione per delinquere, concorso in bancarotta fraudolenta plurigravata e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte di cui all'articolo 11 del Dlg 74/2000.

L'associazione, promossa e capeggiata da due commercialisti, aveva lo scopo di individuare strutture sociali cui accollare rilevanti debiti tributari per poi eseguire tempestivi e fittizi trasferimenti all'estero per sottrarre alle procedure concorsuali fallimentari.

L'imputato era l'autista e uomo di fiducia di uno dei due commercialisti e gli era stata affidata l'amministrazione di un rilevante numero di società, oltre che essere stato delegato ad operare sui conti bancari delle stesse. La tesi difensiva, non accolta dalla Corte di appello, si fondava sull'assenza di responsabilità del responso, poiché svolgendo un ruolo di mero prestanome, era privo della coscienza e volontà di partecipare all'associazione criminale, tanto più che non possedeva un livello tecnico-professionale atto a fornire il proprio contributo.

La Cassazione, cui si era rivolto l'imputato, ha tuttavia confermato la decisione. Ha innanzitutto evidenziato che per l'espletamento delle mansioni svolte non era necessaria una specifica formazione professionale, essendo sufficiente la fiducia di uno dei principali imputati. Inoltre, consentendo l'uso del proprio nome per la formale rappresentanza delle diverse società, sia pur limitata alla mera firma di documenti che gli era sottoposta dagli autori delle operazioni, era di fatto consapevole di mantenere indenni terzi soggetti di possibili conseguenze. Tra i diversi reati vi era anche la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte alla cui condanna segue obbligatoriamente la confisca per equivalente del profitto.

Tutela della salute. Doppia responsabilità

Struttura e medico pagano i danni

Patrizia Maciocchi

Se il trattamento anticellulite mette a rischio la vita del paziente, pagano i danni il medico e la struttura che si è avvalsa della sua prestazione. La Cassazione con la sentenza 18304, depositata ieri, sottolinea che è colposa e contraria alla buona fede la condotta del medico che sottopone il paziente a un trattamento di «ossigeno-ozono terapia» in una struttura non adeguata, senza informarlo delle carenze e indirizzarlo in un luogo più idoneo.

RESPONSABILITÀ

Colposa la condotta del sanitario che sottopone il paziente a ossigeno-ozono terapia in un centro inadatto

In Cassazione finisce il caso di una donna che, dopo essere stata sottoposta a un trattamento anticellulite, aveva avuto un'embolia polmonare e un arresto cardiocircolatorio. Quello che doveva essere un intervento di routine «se praticato in modo congruo e adeguato» poteva avere un esito fatale perché eseguito, in un laboratorio di analisi, in un laboratorio non congruo, dosi non corrette e macchinari non efficienti. Il medico non aveva poi considerato che l'ossigenoterapia, in genere innocua, era controindicata per una

paziente che aveva eseguito «un intervento chirurgico all'utero» solo 10 giorni prima. Tra la struttura e il medico c'era stato un rimpallo di responsabilità. Il centro negava il suo coinvolgimento perché il camice bianco aveva stipulato con la Srl un contratto per sottoporre la paziente a una serie di trattamenti di elettrolipolisi, salvo poi cambiare idea e scegliere, con l'accordo della paziente, la strada dell'ossigeno-ozono terapia. Il medico dal canto suo riteneva di essere indenne da colpe, imputabili alla sola struttura: una tesi accolta dalla Corte d'Appello, che la Cassazione però non condivide.

Non si può, infatti, partire dalla condotta del medico per affermare la responsabilità della struttura dove questo ha operato - pur ritenendola non idonea - per arrivare a escludere la responsabilità del professionista.

La dottoressa avrebbe dovuto diligentemente valutare sia l'idoneità degli strumenti rispetto alla sua professione sia le condizioni di salute della signora, anche ricorrendo a un consulto, che va escluso solo quando la situazione è così urgente da consigliarlo.

Per quanto riguarda il laboratorio è ininfluente l'assenza di un rapporto di lavoro dipendente: «l'appropriazione» dell'attività altrui comporta anche l'assunzione del rischio per i danni che ne possono derivare.

Alberto Cisterna

La Cassazione (sentenza 36192) affronta il tema della violazione della difesa tecnica innanzi alla Suprema corte e, in termini innovativi, afferma l'applicazione in questo caso del ricorso straordinario ex articolo 625-bis del Codice di procedura penale. Il caso è, in sé, semplice. Nel corso della discussione di un ricorso il collegio di legittimità aveva precluso a uno dei difensori di rassegnare le conclusioni, affermando che agli atti non ne figurava la nomi-

LA NOVITÀ

La Suprema corte estende l'uso di uno strumento che riguarda la correzione dell'errore materiale o di fatto

A fronte di tale decisione che riguardava non la ricostruzione della vicenda ascritta all'imputato ma la regolare costituzione della parte privata, la Cassazione ha ritenuto ammissibile lo strumento del ricorso straordinario che riguarda la «correzione dell'errore materiale o di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla Corte di cassazione». L'imputato detenuto aveva provveduto a redigere in carcere l'atto di nomina del difensore rimasto poi silente in Cassazione, ma

per errore la comunicazione era stata inviata alla corte territoriale. La sentenza richiama l'articolo 123, comma 2 del Codice di rito secondo cui le dichiarazioni del detenuto «hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall'autorità giudiziaria» competente e rammenta che l'articolo 44 delle disposizioni di attuazione impone all'istituto la comunicazione immediata delle dichiarazioni all'autorità giudiziaria. La particolarità della vicenda è che il vulnus che si era generato nell'udienza in Cassazione, con la mancata partecipazione del codifensore alla discussione, sia stato emendato con lo strumento di cui all'articolo 625-bis, riportando nell'alveo dell'errore materiale la nullità assoluta che affliggeva non la motivazione della sentenza (passata in giudicato), ma la costituzione della parte privata. Sul punto la pronuncia è univoca: «l'errore materiale sulla costituzione delle parti processuali (recte dell'imputato) ha infranto il giudizio di legittimità... per violazione delle regole sul contraddittorio processuale» con l'effetto che la sentenza, oggetto del ricorso straordinario, deve essere revocata. Sarebbe bastata una telefonata al carcere, annota con buon senso la sentenza, per controllare la regolarità della nomina ed evitare la rescissione del giudicato.

ANALISI

La buona alleanza tra mediatori e avvocati

di Arianna Michela Giorgetti e Michele Gorga

Una comune iniziativa che vede per la prima volta uniti gli avvocati e i mediatori che hanno voluto raccogliere la sfida della consultazione pubblica voluta dal presidente del Consiglio Matteo Renzi, sulla riforma della giustizia civile.

I professionisti che sino a qualche mese fa erano in contrapposizione hanno fatto una sintesi delle contrapposte visioni per risanare i mali della giustizia. Ne è scaturita una proposta volta a disciplinare alcuni dei modi alternativi di risoluzione delle controversie in materia civile commerciale e di separazione tra i coniugi, nonché nella

materia penale e amministrativa. La comune proposta mira a introdurre nell'ordinamento disposizioni volte a consentire, da un lato, la riduzione del contenzioso, attraverso la possibilità del trasferimento in sede arbitrale dei procedimenti pendenti, e dall'altro a promuovere, in sede alternativa la rapida soluzione di controversie già pendenti o che sopravvengono, attraverso gli istituti della mediazione, della negoziazione e dell'arbitrato.

In particolare, la risoluzione dei conflitti, in via stragiudiziale viene favorita dall'introduzione della negoziazione assistita da un avvocato che si aggiunge all'istituto già esistente della mediazione civile e commerciale la cui disciplina, alla luce del-

le positive esperienze segnate durante la sua prima fase, è stata ampiamente rivisitata e potenziata.

L'intervento della riforma nel suo complesso ha come primo obiettivo quello di smaltire il carico di arretrato giudiziario degli oltre 5,2 milioni di giudizi pendenti in sede civile, che si pongono come un ostacolo insormontabile per il concreto avvio del processo civile telematico il quale richiede, ai fini della produzione di palpabili benefici, che siano liberate tutte le risorse e gli attori del processo civile.

La proposta ha anche l'obiettivo di valorizzare la competenza dei mediatori, che in questi primi anni hanno dimostrato professionalità. L'avvocatu-

ra assume nel contesto della proposta un ruolo centrale di collaborazione con la giurisdizione sia attraverso il nuovo istituto della negoziazione assistita che del rinviato istituto dell'arbitrato.

L'approccio sino a ora seguito nella riforma della giustizia civile è stato fallimentare e le ultime proposte - della commissione presieduta dal professor Romano Vaccarella - appaiono come dei necessari correttivi di evidenti storture della procedura ma, rispetto al malato "giustizia", non rappresentano affatto quei trapianti sostitutivi indispensabili per rendere efficace la mission del processo civile che è quella di comporre rapidamente i rapporti giuridici tra consociati e imprese.

Occorrono cambiamenti radicali, occorre cioè sottrarre - in ingresso - alle corti e ai tribunali civili alcune categorie di controversie che dovranno essere dirottate agli organismi di mediazione e ai professionisti della negoziazione, che saranno chiamati ad agire sulla base di un procedimento flessibile e non formalizzato.

Ai cittadini deve essere data la possibilità di una scelta multiplo per comporre i loro conflitti e ciò una possibilità di scelta prima di accedere al Tribunale così come avviene nei sistemi giuridico-economici più evoluti dove queste soluzioni sono già ampiamente praticate e dove il tempo necessario per avere una decisione in primo grado non è paragonabile con quella degli attuali tempi della giustizia civile italiana. L'occasione della riforma non deve andare sprecata.